

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2570 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 2022****che non approva il nitrato di argento come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il 23 dicembre 2010 è stata presentata all'autorità competente della Svezia una domanda di approvazione del nitrato di argento ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole» descritto nell'allegato V di tale direttiva, corrispondente al tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole» descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) A norma dell'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, le domande presentate ai fini della direttiva 98/8/CE la cui valutazione da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE non è stata completata entro il 1° settembre 2013 sono valutate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni di tale regolamento.
- (3) Il 10 febbraio 2022, mentre era in corso la valutazione del principio attivo da parte dell'autorità di valutazione competente, il richiedente ha ritirato la domanda e non chiede più l'approvazione del nitrato di argento come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7.
- (4) Il nitrato di argento non è riportato per il tipo di prodotto 7 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽³⁾, che elenca le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di lavoro per l'esame dei principi attivi biocidi esistenti contenuti nei biocidi. I biocidi del tipo di prodotto 7 contenenti nitrato di argento non sono quindi interessati dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e non possono pertanto essere messi a disposizione o usati sul mercato dell'Unione.
- (5) In conformità alla disposizione transitoria di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, tuttavia, un articolo trattato con, o che incorpori intenzionalmente, uno o più biocidi contenenti solo principi attivi che, al 1° settembre 2016, sono in fase di valutazione per il pertinente tipo di prodotto nel programma di lavoro di cui all'articolo 89, paragrafo 1, di detto regolamento o per i quali è presentata una domanda di approvazione per il pertinente tipo di prodotto entro tale data, o contenenti solo una combinazione di sostanze e principi attivi riportati nell'elenco redatto conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento per il tipo di prodotto e l'uso pertinenti, o incluse nell'allegato I, può essere immesso sul mercato fino a 180 giorni dopo la decisione di non approvare uno dei principi attivi per l'uso pertinente, se tale decisione è adottata dopo il 1° settembre 2016.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

- (6) Poiché il richiedente ha ritirato la domanda di approvazione del nitrato di argento ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7, non vi è alcun biocida da valutare. Di conseguenza l'autorità competente non ha ultimato la relazione di valutazione e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche non ha preparato un parere. Infine, poiché non esiste un biocida del tipo di prodotto 7 contenente nitrato di argento per il quale si può supporre che siano rispettati i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento non sono soddisfatte. Considerando altresì la necessità di garantire che gli articoli trattati con nitrato di argento, o che lo incorporino intenzionalmente, per il tipo di prodotto 7 non siano più immessi sul mercato dell'Unione è opportuno non approvare il nitrato di argento ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il nitrato di argento (n. CE: 231-853-9, n. CAS: 7761-88-8) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
